

A DIFFERENZA DEI DIPENDENTI DELLE PROVINCE

Mobilità intercompartimentale, prof e Ata ci perdono circa 500 euro

DI ANTIMO DI GERONIMO

Mobilità intercompartimentale, il governo si fa lo sconto sugli stipendi. I docenti e gli Ata che chiederanno di passare ad altre amministrazioni dovranno accontentarsi di uno stipendio più basso. L'inquadramento nel nuovo ruolo comporterà, infatti, l'azzeramento della maggiorazione retributiva legata all'anzianità di servizio. La perdita media è quantificabile nell'ordine dei 500 euro netti al mese. Lo prevede il decreto del presidente del consiglio dei ministri emesso il 26 giugno scorso. Il provvedimento è ritornato di attualità grazie all'emanazione di un ulteriore decreto, sempre da parte dell'esecutivo, emanato il 14 settembre scorso. Che dà il via alla mobilità intercompartimentale per il personale in esubero delle province. Confrontando i due provvedimenti, emerge che il diritto al mantenimento dell'importo stipendiale maturato nell'amministrazione di attuale appartenenza vale solo per il personale in esubero che rientri in particolari categorie espressamente contemplate dalla normativa speciale, cioè dagli eventuali decreti di attuazione del decreto del 26 giugno. Per tutti gli altri, nonostante la condizione di esubero, la mobilità viene considerata volontaria. E ciò fa scattare la decurtazione dello stipendio. Facciamo un esempio. Un dipendente provinciale, che presenti domanda di passaggio ad altra amministrazione, all'esito dell'accoglimento dell'istanza sarà inquadrato in una qualifica corrispondente a quella di cui è titolare nell'amministrazione provinciale di appartenenza. E se lo stipendio della nuova qualifica risulterà inferiore a quello in godimento, la differenza gli sarà versata in busta paga sotto forma di assegno ad personam. Se invece a chiedere di passare ad altra amministrazione è un docente in esubero, il trattamento sarà molto più svantaggioso. Il docente, infatti, sarà inquadrato nel livello stipendiale più basso della qualifica di arrivo. E la differenza stipendiale andrà definitivamente perduta. È un po' come se un docente di scuola media

che abbia raggiunto la classe 21 (il cui stipendio si aggira intorno ai 1750 euro mensili) venisse improvvisamente degradato alla classe 0 (con uno stipendio di poco più di 1300 euro). In pratica, se il passaggio è volontario, in assenza di norme speciali, il docente (o il lavoratore Ata) sarà inquadrato nella nuova qualifica come un appena assunto. La normativa di riferimento è contenuta nell'articolo 3 del decreto del 26 giugno. Che rinvia all'articolo 30 del testo unico (dlgs 165/2001). Resta il fatto, però, che la mobilità intercompartimentale volontaria ordinaria resta vincolata al doppio nulla osta (dell'amministrazione scolastica e di quella ricevente). In ogni caso, qualora la domanda dovesse trovare accoglimento, il docente interessato dovrà rassegnarsi a una decurtazione permanente del proprio stipendio. Quanto alle qualifiche nelle quali potranno essere inquadrati i lavoratori della scuola nelle altre amministrazioni, i riferimenti si trovano nella tabella 9 allegata al decreto. Che reca le equiparazioni solo con il comparto ministeri. Per le altre amministrazioni, però, il decreto dispone che si debba utilizzare la qualifica del comparto ministeri corrispondente. I docenti laureati delle secondarie di II grado e i docenti di scuola media saranno inquadrati nell'area III (ex C1 ed ex VII livello) nel livello retributivo più basso (F1). Gli insegnanti diplomati delle secondarie di II grado e gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria saranno invece inquadrati nell'area II (ex VI livello) nel livello stipendiale F2: un livello stipendiale immediatamente superiore a quello più basso che si giustifica per pareggiare in qualche modo gli importi stipendiali alla classe 0 nell'inquadramento retributivo di queste tipologie di docenti. La tabella non tiene conto del fatto che, a differenza che in passato, adesso per insegnare nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie è richiesta la laurea. Ma tant'è. Per il personale Ata, i direttori saranno inquadrati come i docenti (area III F1), i lavoratori dell'area C nell'area II F2, quelli della B nell'area II F1, gli altri nell'area I.

© Riproduzione riservata

